

Il comma 3 introduce, inoltre, una norma di delegificazione, autorizzando il Governo ad emanare, entro sei mesi, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, per la revisione delle disposizioni concernenti la determinazione sia dei compensi sia del trattamento di missione dei membri degli organi collegiali preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali.

Il comma in questione individua, a tale fine, i seguenti principi: l'entità dei compensi, già definita per legge, è stabilita con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze.

I criteri cui deve attenersi il decreto sono interamente rimessi all'emanando regolamento e dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo saranno abrogate tutte le disposizioni legislative con esso incompatibili.

L'articolo 4 estende queste previsioni anche alle elezioni regionali, ovviamente in maniera compatibile rispetto alla nuova formulazione del titolo V della Costituzione, in particolare dell'articolo 117.

Esso prevede che le disposizioni di cui ai precedenti articoli trovino applicazione anche in occasione delle elezioni regionali, ma solo fino a quando ciascuna regione a statuto ordinario non avrà disciplinato con propria legge la materia elettorale.

L'articolo 5 infine pone i maggiori oneri recati alla finanza pubblica dal provvedimento a carico del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione del referendum, iscritto nell'unità previsionale di base 4.1.5.3 « Spese elettorali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Un emendamento approvato dalla I Commissione affari costituzionali del Senato, in conformità al parere reso dalla V Commissione bilancio, precisa che tale norma è introdotta in deroga al disposto dell'articolo 17 della legge n. 136 del 1976.

L'articolo 6 dispone l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il provvedimento ha avuto il parere favorevole della Commissione bilancio e quello del Comitato per la legislazione che individua una condizione e formula un'osservazione.

La prima riguarda l'articolo 3, comma 3, in cui, come si diceva prima, viene introdotta una disposizione di delegificazione. Il Comitato ritiene necessario che si indichino, secondo quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto n. 400 del 1988, le norme generali regolatrici della materia e si proceda, altresì, alla ricognizione delle norme abrogate, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. Inoltre, il Comitato per la legislazione ha osservato altresì che all'articolo 1, comma 12, volto a novellare l'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1970, già ritenuto abrogato implicitamente per effetto dell'entrata in vigore della legge 25 marzo 1993, n. 81, dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere anziché alla novellazione, alla riscrittura dell'intero articolo; la stessa considerazione vale con riferimento all'articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica, richiamato al successivo comma 13, capoverso articolo 11.

Rispetto alla condizione e all'osservazione posta dal Comitato per la legislazione, che è condivisibile perché riguarda alcuni aspetti formali, ma non solo tali, che attengono anche alle procedure di semplificazione e di efficacia del testo, abbiamo operato una valutazione che di seguito esporrò, considerato peraltro che siamo in una fase del procedimento legislativo quasi definitiva.

Siamo infatti in presenza di un provvedimento, già esaminato dal Senato, che è in fase di seconda lettura sul quale il Comitato per la legislazione si è già espresso.

Con riferimento a questo parere espresso dal Comitato per la legislazione, riteniamo che, in merito al primo profilo, non si sia ritenuto opportuno recepire la condizione, in quanto la materia che dovrà essere disciplinata dal regolamento di delegificazione risulta essere delimitata per

portata quantitativa, essendo circoscritta alla revisione delle disposizioni concernenti la determinazione dei compensi e del trattamento di missione spettanti ai componenti degli organi collegiali preposti allo svolgimento del procedimento elettorale.

In merito all'individuazione delle norme generali regolatrici della materia, va osservato inoltre che lo stesso articolo 3, modificando in tale materia la disciplina previgente, detta la normativa di carattere generale, all'interno della quale il Governo dovrà muoversi nell'adottare il suddetto regolamento.

Quanto al secondo profilo oggetto di osservazione da parte del Comitato per la legislazione, non si è recepita la condizione, in quanto si è ritenuto più opportuno, in una materia così tecnica, demandare al Governo l'individuazione delle singole disposizioni da ritenere abrogate. A tale proposito, osservo, anche se non deve essere considerato motivo per futuri abusi in tale ambito, che la prassi parlamentare, pur se apparentemente in contrasto con il dettato normativo di cui alla legge n. 400 del 1988, conosce moltissimi precedenti in tal senso, proprio giustificati dalla impossibilità di individuare, nella fase di esame parlamentare, tutte le singole disposizioni da ritenersi abrogate, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento di delegificazione, soprattutto in ambiti normativi connotati da un alto tasso di tecnicità.

Il parere della Commissione è ovviamente favorevole rispetto al provvedimento che riteniamo opportuno debba essere riesaminato ed approvato in tempi rapidi, considerata l'imminenza della prossima scadenza elettorale per le elezioni amministrative del 26 maggio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ANTONIO D'ALÌ, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pisicchio. Ne ha facoltà.

PINO PISICCHIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, prendo la parola per esprimere, insieme all'adesione mia personale e a quella del mio gruppo al disegno di legge in esame, anche qualche considerazione relativa alla modalità del procedimento elettorale così come si svolge nel nostro paese.

Credo che l'adesione di gruppi parlamentari di opposizione al disegno di legge, volto a rendere logisticamente più accettabile il rito elettorale, racconti eloquentemente l'opinione del mondo politico militante, oltre che quella dei cittadini, sull'opportunità dell'adozione di un provvedimento volto a correggere le vistose anomalie e gli inconvenienti di un'organizzazione che in passato, anche recente, ha lasciato amplissimi margini di critica. Come dimenticare, infatti, le lunghe file di elettori davanti alle urne, in attesa di esercitare quel diritto di voto che in democrazia rappresenta il momento più alto, più significativo e nobile, l'espressione di una cittadinanza attiva che si fa protagonista nella partecipazione politica? Come dimenticare i disagi che una, a dir poco, bizzarra concezione dell'organizzazione della logistica o una sconsiderata scommessa al ribasso sui livelli di partecipazione popolare al voto provocarono ad anziani e disabili? Con il provvedimento che oggi è oggetto di discussione viene posto riparo alle più macroscopiche disfunzioni, ripristinando — come veniva ricordato — il lunedì come giornata di voto, aumentando il numero delle cabine, istituendo, con un apprezzato segnale di civiltà democratica, cabine, laddove possibile, per i disabili; in una parola agevolando e non ostacolando l'esercizio del rito democratico più importante e significativo.

Apprezziamo francamente questo intervento anche per un'altra ragione. Non ci siamo mai sentiti iscritti alla lista dei sostenitori della tesi di una sorta di ineluttabilità nella democrazia moderna del calo di partecipazione al voto. Non crediamo che la democrazia bipolare possa nutrirsi dell'indifferenza politica dei cittadini elettori. Al contrario, crediamo che, in

una stagione come questa, in cui la democrazia dei partiti si presenta così valedudinaria, diventi fondamentale rinforzare la presenza dei cittadini nelle occasioni della partecipazione popolare, tra queste, fondamentale, la partecipazione al voto. Dunque, in questo senso, salutiamo come positivo questo provvedimento, ma non ancora sufficiente.

Vorrei porre al Governo un elemento di riflessione. Esistono mezzi tecnologicamente avanzati volti a garantire al tempo stesso la massima sicurezza nell'esecuzione del voto, la sua segretezza e la celerità nella registrazione degli esiti. Insomma, c'è un'alternativa plausibile alla romantica, ma ormai desueta, matita copiativa (le cui mine credo siano ancora importate da un paese del Sudamerica, peraltro con un cospicuo esborso da parte dello Stato). Siamo ormai un paese maturo per la procedura di voto elettronica, già adottata in molte democrazie.

Probabilmente, non staremmo più a parlare di voluminose cabine di legno, di errori materiali di voto, di lungaggini e fatiche nello scrutinio se fosse adottato anche da noi un sistema elettronico.

Sarebbe utile sapere, dunque, se il Governo abbia allo studio un tale meccanismo evolutivo delle procedure di voto, rispetto al quale questo provvedimento, che pure ha la nostra adesione, si configurerebbe come un primo *step* verso la realizzazione di un compiuto e moderno sistema di partecipazione democratica.

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Saponara, iscritto a parlare: s'intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.

RICCARDO MARONE. Signor Presidente, vorrei svolgere alcune brevi considerazioni, anche perché mi sembra che il provvedimento al nostro esame abbia il favore di tutta l'Assemblea. Riterrei davvero superfluo insistere su una discussione lunga ed inutile, considerato — lo ripeto — l'unanimità del consenso su questo disegno di legge.

Credo che tale provvedimento non debba smentire un lavoro di riordino compiuto negli anni passati, un lavoro svolto anche per contenere le spese elettorali. Queste ultime, infatti, per la gran parte gravano sugli enti locali. In particolare, nelle elezioni amministrative ed in quelle politiche, lo Stato non copre interamente la spesa, ma solo in modo forfettario.

Ovviamente, poiché si tratta anche di oneri rilevanti che non sempre sono compatibili con i bilanci — oramai sempre più difficili — degli enti locali, credo che l'operazione di riordino dei seggi e dell'accorpamento, compiuta negli anni passati, sia stata utile.

Nell'ultima tornata elettorale, non si è tenuto nel debito conto la possibilità di un forte accorpamento di elezioni, in particolare di quelle amministrative e politiche; ciò ha determinato, in molte città, una situazione di grave, gravissimo disagio nell'espressione del voto.

È ovvio che non possiamo non essere favorevoli a qualsiasi provvedimento che agevoli al massimo il momento dell'espressione del voto e che cerchi, da questo punto di vista, di tenere presente quelle categorie che incontrano difficoltà nell'esprimere il voto nella giornata di domenica. Quindi, in presenza di una crescente disaffezione verso l'espressione del voto, è utile che non si frappongono ostacoli e rendere quindi l'azione più agevole.

Mi auguro che questo provvedimento, in cui è prevista la possibilità di votare anche lunedì mattina, sia in controtendenza con quanto verificatosi negli ultimi anni nel corso dei quali si è registrata una diminuzione della partecipazione al voto elettorale.

Qualche preoccupazione deriva dall'insufficienza, a nostro avviso, della disposizione contenuta nell'articolo 5. In Commissione, abbiamo già posto il problema. Anche se il sottosegretario ha chiaramente affermato che non devono sorgere queste preoccupazioni, presenteremo un ordine del giorno. Non vorremmo, infatti, che il maggior onere derivante da questo provvedimento continui a gravare solo ed esclusivamente sui bilanci degli enti locali.

Anche per le elezioni politiche — lo ripeto — lo Stato non rimborsa completamente gli enti locali, ma solo in quota forfettaria.

L'articolo 5 dispone chiaramente che i maggiori oneri di questo provvedimento graveranno sulla finanza pubblica; non vorrei, dunque, che per finanza pubblica si intenda anche finanza degli enti locali e che, quindi, tali oneri gravino sugli enti locali. Voglio sperare, invece, che le rassicurazioni date dal sottosegretario in Commissione possano essere confermate in aula.

Detto questo, il nostro voto sarà favorevole perché riteniamo utile, in questa fase, l'approvazione del provvedimento.

Ciò non significa, ovviamente, che non occorra continuare a lavorare per ricercare modalità di espressione del voto più moderne, accelerando i processi e gli esperimenti attualmente in corso e, quindi, cercando di portare questi ultimi a compimento il più rapidamente possibile. Allo stato, poiché tale situazione non è ancora sufficientemente matura, in attesa di una soluzione più moderna, credo che quello sottoposto oggi all'esame dell'Assemblea si configuri come un provvedimento temporaneamente soddisfacente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Geraci. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE GERACI. Signor Presidente, considerato che il relatore è stato esauritivo, desidero preannunciare, molto brevemente, il voto favorevole di Alleanza nazionale — ed anche il nostro compiacimento per la saggia decisione che, già condivisa all'unanimità in I Commissione, lo sarà, credo, anche in Assemblea — su un provvedimento che va nella direzione di adeguare le operazioni elettorali alle esigenze del cittadino elettore.

La vigente legislazione, pur se giusta su un piano più generale (pensiamo, naturalmente, ai minori costi, alla maggiore sintonia con i paesi occidentali, nei quali si vota in una sola giornata, oppure alla maggiore celerità nelle operazioni elettorali), alla luce di alcuni non marginali disagi, verificatisi soprattutto nelle ultime

elezioni politiche, abbisogna di quelle modifiche che sono previste, appunto, da questo disegno di legge che, pertanto, persegue la più ampia partecipazione dei cittadini al voto e la conseguente eliminazione di quei disagi o di quegli ostacoli che possono distogliere i cittadini medesimi dall'esercizio del relativo diritto.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 2600)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole D'Alia.

GIAMPIERO D'ALIA, Relatore. Rinuncio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

ANTONIO D'ALÌ, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, anzitutto, desidero ringraziare tutte le forze politiche che, al Senato come alla Camera, hanno partecipato al dibattito su questo provvedimento, non tanto per la condivisione (che deriva, in definitiva, da una comune maturazione di convincimenti) quanto, piuttosto, per la collaborazione sia nell'elaborazione del testo finale sia nell'aver reso più rapidi i tempi di trasmissione all'Assemblea (ciò ha evitato che il Governo fosse costretto a ricorrere alla decretazione d'urgenza in materia elettorale, cosa che il Governo non avrebbe avuto intenzione di fare).

Colgo l'occasione per rispondere anche ad alcune sollecitazioni, avanzate nel corso della discussione in Commissione e rinnovate qui in Assemblea.

Il presente disegno di legge è volto ad agevolare l'accesso dei cittadini al voto, ma certamente non è l'ultimo dei provvedimenti che il Governo ha in animo di prendere in materia: soprattutto per quanto riguarda il voto elettronico e le

varie fasi delle operazioni di voto suscettibili di automazione (da quella del riconoscimento a quella dello spoglio), il Governo è impegnato in una sperimentazione che, in occasione dell'ultimo referendum, si è già concretizzata in alcune dimostrazioni pratiche.

A tali esperimenti, nel corso delle prossime elezioni amministrative, seguiranno altri test, mirati ad introdurre il più possibile, nelle operazioni di voto, l'uso di strumenti elettronici; ovviamente, nel cittadino, non dovranno mai venire meno certezza e fiducia nel procedimento elettorale che, per quanto automatizzato, dovrà assolutamente continuare a rispondere a queste esigenze primarie: in nessuno dovrà mai nascere il sospetto che, attraverso la meccanizzazione del voto, diventi possibile anche arrivare ad una sua possibile alterazione.

Quello appena indicato è un problema di particolare delicatezza perché il voto, come tutti sappiamo, costituisce la massima espressione della libertà democratica, di ogni singolo cittadino e del popolo nella sua interezza; quindi, che vengano introdotte modifiche è giusto, purché ciò avvenga in maniera che non solo dia certezze dal punto di vista applicativo, ma sia anche condivisa dalle forze politiche e dai cittadini (specialmente sotto il profilo della fiducia che questi ultimi debbono nutrire nella validità del procedimento).

Comunque, la sperimentazione continua sicuramente; contiamo presto di arrivare a rendere più agevoli, attraverso sistemi di individuazione elettronica dell'elettore, soprattutto i momenti di accesso al seggio elettorale e di spoglio delle schede elettorali, continuando comunque la sperimentazione anche per quanto riguarda le operazioni di voto in senso stretto.

Speriamo che tutti possano contribuire ad evitare, come si ricordava nel corso della discussione, alcuni inconvenienti che si sono verificati nel passato.

Rassicuro l'onorevole Marone anche qui in Assemblea, come ho già fatto in Commissione, che l'articolo 5 parla di maggiori oneri a carico dell'intera finanza pubblica; quindi, tutti gli enti interessati e

coinvolti nello svolgimento delle operazioni elettorali saranno a carico del fondo, che è presso il Ministero dell'economia e delle finanze (quindi, essi saranno a carica dello Stato centrale). Infatti, si vuole che il processo di miglioramento delle operazioni di voto, attivato dal Governo, non abbia ricadute economiche negative sugli enti locali, ma solamente ricadute positive sul processo democratico, che presiede la nostra vita istituzionale.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che nella seduta di oggi, mercoledì 10 aprile 2002, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

II Commissione permanente (Giustizia):

PECORELLA: « Disposizioni transitorie sulla conversione del ricorso per Cassazione in appello » (già approvato dalla II Commissione permanente giustizia della Camera e modificato dalla II Commissione permanente Giustizia del Senato della Repubblica) (1636B).

III Commissione permanente (Affari esteri):

« Aumento del contributo ordinario all'associazione culturale "Villa Vigoni", con sede in Menaggio » (già approvato dalla III Commissione permanente affari esteri del Senato della Repubblica) (2366).

Sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 19,30, è ripresa alle 20,25.

Modifica nella composizione della Commissione consultiva per la concessione di ricompense al valore e al merito civile.

PRESIDENTE. Comunico che, in data odierna, il Presidente della Camera ha

chiamato a far parte della commissione consultiva per la concessione di ricompense al valore e al merito civile, istituita presso il Ministero dell'interno, con legge 2 gennaio 1958, n. 13, il deputato Lorena Milanato, in sostituzione del deputato Fabio Garagnani, dimissionario.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani ricordando che alle ore 14,30 avrà luogo la riunione del Parlamento in seduta comune e che la chiama inizierà dai deputati.

Giovedì 11 aprile 2002, alle ore 9,30:

1. — *Discussione del documento in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione:*

Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Antonio Pappalardo (Doc. IV, n. 3-A).

— *Relatori:* Lezza, per la maggioranza; Cola, di minoranza.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 1211 — Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale (*Approvato dal Senato*) (2600).

— *Relatore:* D'Alia.

3. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 1182 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali (*Approvato dal Senato*) (2580-A).

— *Relatore:* Crosetto.

(*al termine della votazione del Parlamento in seduta comune*)

4. — Svolgimento di interpellanze urgenti.

La seduta termina alle 20,30

DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE, A TITOLO PERSONALE, DEL DEPUTATO PIERLUIGI MANTINI SULLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 2288

PIERLUIGI MANTINI. Onorevoli colleghi, la modifica della XIII disposizione transitoria della Costituzione che vieta agli ex-re di casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale, nonché il diritto a ricoprire uffici pubblici e cariche elettive costituisce un momento di fondamentale rilievo nella nostra storia repubblicana.

Trattandosi di norma transitoria è ben logico che essa non debba essere considerata al pari di un vincolo costituzionale permanente né di un tabù intangibile, ma che ben al contrario essa si presta al giudizio della revisione storica e delle valutazioni di politica costituzionale di più alto valore.

Ma è proprio sotto questo profilo che è necessario fondare sui fatti della nostra storia recente il giudizio di opportunità ed il significato politico delle decisioni che ci accingiamo ad assumere.

Non è dunque in discussione un pregiudiziale ed antistorico ostracismo nei confronti dei Savoia quanto, piuttosto, il significato profondo di una scelta, le sue motivazioni, le condizioni che possono rendere possibile una tale decisione.

Nel corso del processo risorgimentale i Savoia divengono protagonisti quasi inconsapevoli del progetto di unificazione italiana. Come è noto, nel 1848 Carlo Alberto, detto « re tentenna », dopo svariate esitazioni entra in guerra con l'Austria con l'intenzione di ampliare i possedimenti del regno di Sardegna in Lombardia. Sconfitto, malgrado l'indomita resistenza di un corpo di volontari giunti dalla Toscana a Curtatone e Montanara (resistenza che

rese possibile l'unica vittoria della guerra nella battaglia di Goito), abdica a favore del figlio Vittorio Emanuele II, che firma l'armistizio di Novara con Radetzky.

La scelta istituzionale monarchica di una eventuale unificazione italiana non era certamente obbligata. Molte erano le concezioni che si confrontavano e scontravano in quegli anni e la monarchia sabauda non rappresentava lo spirito della nascente nazione italiana più di altre dinastie presenti nella penisola. Inoltre, l'idea repubblicana era espressamente difesa da alcuni dei principali fautori del nostro Risorgimento. Certamente, tuttavia, le dure sconfitte che accompagnarono i tentativi insurrezionali mazziniani tra il 1848 e il 1857 ridussero la forza di attrazione del movimento democratico e spinsero altri fautori dell'unità d'Italia, anche repubblicani convinti come Ferrari, ad accettare un accordo di compromesso con Cavour, l'unico che sembrava realisticamente in grado di guidare l'unificazione. Cavour ha i grandi meriti che tutti gli riconosciamo, e tra gli altri quelli di aver saputo opporre resistenza alla continua tentazione di Vittorio Emanuele di sostituirlo nella carica di primo ministro con il più docile e rassicurante conte Ottavio Thaon di Revel, e di aver saputo approfittare della grande opportunità costituita dalla spedizione dei mille di Garibaldi.

Di fatto, senza averlo chiaramente voluto e fino a poco prima previsto, Vittorio Emanuele II divenne re d'Italia il 17 marzo del 1861, giorno in cui si riunì a Torino il primo parlamento italiano, che votò — per acclamazione la Camera e con due soli voti contrari il Senato — la legge: « Il re Vittorio Emanuele II assume per sé e per i suoi successori il titolo di re d'Italia », dove il numerale II sottolineava nelle intenzioni della monarchia la continuità fra il regno di Sardegna e il nuovo Stato. Quali impegni diversi, richiesti dalla rinnovata situazione, prendeva su di sé il nuovo sovrano? Quali condizioni furono poste dagli italiani come contrappeso di questo inaspettato regalo che allargava ampiamente i domini della corona sabauda? Niente, perché il popolo italiano non era un popolo sovrano. Nella

loro qualità di « regnicoli », sudditi di un regno, graziati di una costituzione concessa dall'alto, gli italiani non ebbero controparti per essere entrati a far parte del regno di Sardegna.

E i sovrani sabaudi dimostrarono negli anni seguenti che il loro potere non era subordinato alla volontà e agli interessi della nazione.

Tra gli episodi più gravi, ci fu la firma, da parte di Vittorio Emanuele III, il 26 aprile 1915, del patto di Londra per l'entrata in guerra dell'Italia a fianco dell'Intesa nel primo conflitto mondiale. Fu una decisione autonoma del re, una pugnalata alla maggioranza parlamentare assestata dal sovrano nelle maglie dello Statuto albertino, che gli concedeva il diritto di dichiarare guerra. Fu una scelta convintamente imperialista, che nulla aveva a che fare con il raggiungimento dei confini naturali che entrambe le parti in guerra ci avrebbero concesso in cambio della neutralità. Fu una scelta che pretendeva di proiettare la dinastia sabauda verso un radioso futuro di grandezza e un ruolo di primo piano nel dominio degli equilibri mondiali. Sappiamo bene che questi calcoli si rivelarono miopi e che il conflitto portò all'Italia non prestigio, ma morte e crisi economica. Sappiamo anche che la grande maggioranza della popolazione italiana non voleva la guerra e che manifestazioni di piazza, guerrafondaie e rumorose, ancorché decisamente minoritarie, furono irresponsabilmente fomentate dagli ambienti legati alla corte.

In seguito, il 30 ottobre 1923 lo stesso Vittorio Emanuele III diede l'incarico di governo a Mussolini, che attendeva a Milano, pronto a fuggire eventualmente in Svizzera, le conseguenze della marcia su Roma. La scelta della dinastia per il fascismo fu consapevole e ribadita in ogni atto pubblico fino al 1943. Il sovrano lasciò che il regime eliminasse le istituzioni e le pratiche democratiche sancite dallo Statuto, dalle elezioni al Parlamento stesso, sostituito nel 1939 da una sedicente Camera dei fasci; permise a Mussolini di detenere un potere assoluto, senza mai, per interesse prima e anche per viltà

durante gli anni della guerra, avvalersi delle proprie prerogative di sovrano. Non solo, il re si fregiò dal 1936 dell'augusto titolo di imperatore regalatogli da un'iniziativa tanto irresponsabile, quanto spietata di Mussolini. Il titolo di imperatore non impedì — e perché avrebbe dovuto? — a Vittorio Emanuele di operare scelte politiche coerenti con quanto fatto fino a quel momento e di firmare quindi senza porre obiezioni nella seconda metà del 1938 i regi decreti-legge che introducevano le leggi razziali.

Lo *status* di impero, lo sappiamo, fu pagato sul piano internazionale dall'Italia con un avvicinamento alla Germania nazista.

Il 10 giugno 1940 l'Italia entra in guerra a fianco dei nazisti nel secondo conflitto mondiale. Dalla corte neanche un sospiro. Nel 1943, dopo tre anni di guerra sanguinosa, con gli americani che si preparavano all'invasione e le bombe che cadevano ogni giorno sul suolo italiano facendo innumeri vittime, il re si accorda con il Gran consiglio del fascismo per trovarsi spalleggiato e giustificato nella decisione di rimettere il mandato a Mussolini. La scelta cade su Badoglio e con questi Vittorio Emanuele III impiega oltre un mese per trovare un accordo di pace con gli alleati. Alla fine, il 3 settembre firmano un armistizio che permette loro di presentarsi agli alleati come i garanti dell'accordo e di venire in quanto tali ufficialmente protetti. Peccato che per ottenere ciò il sovrano abbia sacrificato centinaia di migliaia di inermi «regnicoli», dando ad Hitler il tempo di porre sotto controllo la penisola; la guerra si sarebbe così protratta per una gran parte degli italiani ben oltre la data dell'armistizio. Inoltre, Mussolini fu sistemato dapprima a Ponza, poi alla Maddalena e infine in un ritiro dorato sul Gran Sasso, luogo dal quale lo trassero in libertà senza incontrare ostacoli i tedeschi dopo poche settimane. Il 23 settembre ebbe così inizio la sciagurata avventura della Repubblica di Salò con la violenza, gli eccidi e 7.500 deportazioni cui i repubblicani attivamente contribuirono.

Nel frattempo la corte si metteva in salvo in Puglia, zona liberata dagli alleati.

Il 9 maggio 1946 — ironia della storia, esattamente dieci anni dopo avere assunto il titolo di imperatore d'Etiopia — Vittorio Emanuele II abdicava in favore del figlio Umberto. Ciononostante, il 2 giugno 1946 la maggioranza degli italiani (il 54,27 per cento), con punte dell'80 per cento in regioni del nord come Veneto ed Emilia, sceglieva la Repubblica. Poi, con la Costituzione repubblicana, gli italiani da «regnicoli» divennero cittadini a tutti gli effetti: il regno di Sardegna spariva finalmente e al suo posto nasceva la Repubblica italiana. I Savoia portano abusivamente il titolo di re d'Italia, un onore che non hanno meritato e una mistificazione che li rende potenzialmente un fattore destabilizzante per la politica italiana.

Questo giudizio storico e politico non può essere alterato da convenienze o da superficiali ed estemporanee decisioni.

Per questo abbiamo proposto precise condizioni per il superamento del divieto costituzionale al rientro dei Savoia. Condizioni che riteniamo imprescindibili ai fini di un voto favorevole.

Abbiamo proposto che l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale dei membri e dei discendenti di casa Savoia sia subordinato all'attestazione da parte dell'Archivio centrale dello Stato di aver ricevuto tutti gli atti ufficiali e di pubblico interesse emessi da Vittorio Emanuele III e Umberto II o comunque dalla Real casa e dagli organi dipendenti dal Capo dello Stato.

Esso deve essere inoltre subordinato all'attestazione da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali, di aver ricevuto dagli eredi, a tale data, tutti i reperti archeologici ed i beni mobili aventi interesse artistico appartenenti al territorio dello Stato italiano così come dei beni appartenenti allo Stato italiano e trasferiti all'estero.

Esso deve essere infine subordinato al risarcimento, secondo modalità disciplinate con legge della Repubblica, dei danni subiti dalle vittime e dai loro eredi a causa della promulgazione del regio decreto-

legge 5 settembre 1938, n.1390, del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, del regio decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1779, e della loro applicazione.

Sono le leggi razziali che hanno prodotto decine di migliaia di vittime e danni gravissimi al nostro paese.

Sono responsabilità storiche che gravano sulla vita della Repubblica italiana e sui valori di civiltà che oggi, come e più di allora, alla luce dei conflitti razziali e delle minacce per la democrazia che affliggono il mondo, non possono non essere valori fondanti dei Parlamenti democratici.

DICHIARAZIONI DI VOTO DEI DEPUTATI GIULIO ANTONIO LA STARZA ED EUGENIO DUCA SULLA MOZIONE ROMANI N. 1-00061

GIULIO ANTONIO LA STARZA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, la mozione Romani adottata all'unanimità in Commissione trasporti denota una forte volontà dei commissari di far chiarezza in un comparto vitale per la vita sociale del paese, cosa che credo interessi il Parlamento tutto.

La sicurezza nel trasporto aereo deve essere assoluta. I sistemi di radioassistenza vengono utilizzati quotidianamente dagli addetti ai lavori e devono essere radiomisurati e tarati periodicamente secondo standard ben precisi per garantirne il perfetto funzionamento; ed è per questo che sin dalla istituzione della Azienda autonoma assistenza al volo, trasformata in ENAV, si stabilì all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 1981 che essa provvede ai controlli a terra ed in volo, ad assicurare rispondenza agli standard delle radio assistenze e degli aiuti luminosi per l'atterraggio degli aerei. L'articolo 2, comma 3, lettera E) della legge n. 665 del 1996 stabilisce inoltre che l'ENAV provveda al controllo in volo delle procedure operative e della radiomisurazione degli apparati di radionavigazione nonché alla certificazione dei propri impianti di assistenza al

volo. L'ENAV a tal fine dava certezze, essendo una derivazione di un settore dell'Aeronautica militare che ha svolto da sempre tali controlli.

Il 24 gennaio 2002 l'ENAV ha sottoscritto con la società Italfight un contratto che sarebbe dovuto diventare operativo in data 10 marzo 2002, con l'affidamento alla stessa di tutti i controlli di radiomisurazione che le sono propri; contratto inefficace in quanto la Italfight, sin dalla data della sua sottoscrizione, ed ancora oggi, risulta essere priva delle necessarie licenze ministeriali di lavoro aereo e trasporto passeggeri, indispensabili secondo il nostro ordinamento per svolgere attività aeree remunerate.

L'ENAV svolge con diligenza e professionalità le attività di radiomisure attribuitele dalla legge da almeno un decennio, con un proprio reparto volo che conta tre velivoli bireattori debitamente allestiti per radiomisure; è concessionaria delle previste licenze ministeriali, che secondo le leggi vigenti non sono cedibili a terzi. Conseguentemente risulta di tutta evidenza che la società cessionaria Italfight non possa ad oggi esercitare le predette attività.

L'ENAV si conferma dunque l'unico soggetto legittimato ad effettuare i controlli di radiomisure.

Per quanto sopra esposto, a nome dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale ribadisco la contrarietà all'accordo sottoscritto ed oggetto della nota mozione. Ribadisco inoltre la necessità di addivenire all'annullamento degli atti conseguenti alla sottoscrizione del citato accordo datato 24 gennaio 2002, nonché degli atti compiuti dall'ENAV in relazione alla costituzione della società Italfight, società costituita, come sembra dalle evidenze, al solo fine di depauperare il patrimonio pubblico a vantaggio di privati.

Evito per pudore considerazioni economiche in relazione al contratto sottoscritto e dichiaro che i deputati del gruppo di Alleanza nazionale voteranno a favore della mozione.

EUGENIO DUCA. A nome dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo dichiaro il voto favorevole sulla mozione e apprezzo il lavoro unitario svolto dai gruppi. Ritengo altresì positivo che il gruppo di Rifondazione comunista esprimerà un voto favorevole sulla mozione che interviene su una vicenda molto brutta.

Come abbiamo già spiegato in occasione della discussione svoltasi lunedì scorso, nell'ottobre 2001 l'ENAV Spa (attraverso l'amministratore delegato e il presidente) ha costituito insieme alla Tecnosistemi Spa una società mista, l'Italflight System Spa, per effettuare il servizio di radiomisure svolto dall'ENAV Spa.

Ciò è avvenuto senza alcuna trasparenza, senza alcuna procedura ad evidenza pubblica. Non solo, le predette attività sono state attribuite con legge, sia in occasione della trasformazione dell'AAAVTAG in ENAV, sia in occasione della trasformazione dell'ente ENAV in ENAV Spa. Inoltre i dirigenti dell'ENAV, e la colpevole omissione dei Ministeri vigilante e proprietario, hanno violato l'accordo sottoscritto il 12 dicembre 2000 tra il Governo, l'allora commissario dell'ENAV e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, in occasione della trasformazione dell'ente in società per azioni. Tale accordo al punto 1) (unitarietà delle attività) stabilisce quanto segue: « La futura società (ENAV Spa) svolgerà in proprio tutte le attività attualmente svolte, direttamente o indirettamente connesse alla fornitura dei servizi di assistenza al volo. Le attività di esclusiva competenza aziendale sono quelle definite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 1981 ».

Inoltre c'è da considerare che l'attività di lavoro aereo e, in particolare, l'attività di radiomisure e radio, radar, aiuto alla navigazione aerea e tutto ciò che « è riconducibile ai controlli a terra e in volo, sulla rispondenza agli standard delle radioassistenze degli aiuti luminosi per l'atterraggio », oltre ad essere espressamente attribuite all'ENAV Spa per legge, rappresentano una parte importante del sistema di sicurezza del trasporto aereo che non

può che essere affidata al controllo statale. Stranamente invece l'accordo tra ENAV e Tecnosistemi presenta anche altri elementi sconcertanti: viene stipulato « a tempo indeterminato con facoltà di risoluzione nei casi di inadempimento ai sensi dell'articolo 14 dei patti parasociali (sconosciuti) del 3 ottobre 2001 »; l'ENAV Spa riconoscerà a Italflight un corrispettivo di circa 9,5 milioni di lire per ogni ora di volo mentre il costo attuale dell'ENAV Spa, secondo il bilancio consegnato alla Camera, è di 7,5 milioni di lire. Nel 2000 sono state effettuate 1200 ore di volo e si prevedono 1720 ore di volo per il 2002; l'ENAV Spa infine mette nella società tre aerei, i piloti, gli strumenti tecnici ed i mezzi mentre la Tecnosistemi solo due elicotteri.

Della vicenda si è venuti a conoscenza solo a seguito degli articoli di stampa che hanno riportato le registrazioni delle conversazioni telefoniche disposte dalla magistratura milanese a seguito della grave tragedia di Milano-Linate, la più grave tragedia dell'aviazione civile italiana, con 118 vittime ed un ferito gravissimo. Il contenuto di tali registrazioni suona come gravissima offesa al lutto e al dolore dei familiari e all'intero paese.

Benché il Governo sia stato in grado, tramite i Ministeri vigilante e proprietario, di intervenire per impedire la firma del contratto avvenuta il 24 gennaio 2002 e l'avvio della nuova società in data 2 marzo 2002, né il ministro dei trasporti, né il ministro dell'economia hanno compiuto atti per evitare il perfezionamento di un accordo contrario alla legge.

La mozione odierna impegna il Governo a rimediare, l'intera Camera dei deputati impegna il Governo a rimediare: meglio tardi che mai! Verificheremo nei prossimi mesi se ciò avverrà.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa alle 21,30.